



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 12 del 29/01/2004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 20033, n. 2231

Lettera d), comma 4, art. 9 legge regionale 4 gennaio 2001, n. 3 e successive modifiche - Interventi per il consolidamento delle passività a breve - Approvazione scheda tecnica.

L'Assessore all'industria Commercio e Artigianato, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio "Sviluppo Economico", confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

La legge regionale 28 gennaio 2001, n. 3, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 10 agosto 2001, n. 24, ha inteso disciplinare l'applicazione dei regimi regionali di aiuto alle IPMIE ne ha fissato le linee guida;

In particolare, all'art. 9 - Sostegno all'ingegneria finanziaria - sono evidenziate le iniziative ammissibili e alla lettera d), comma 4, è previsto l'aiuto applicabile per le operazioni di assestamento finanziario delle PMI, intervenendo in operazioni di consolidamento delle passività a breve, attraverso la concessione in conto interessi nelle forme e modalità indicate dell'allegata scheda tecnica al presente provvedimento, che ne forma parte integrante;

Attraverso lo strumento agevolativo in argomento, da concedersi nella forma dei "de minimis", si consentirebbe di migliorare l'equilibrio finanziario e la struttura patrimoniale delle aziende liberando, conseguentemente, le garanzie impegnate;

Infatti, attesa la debolezza della struttura finanziaria di molte PMI, incentrata sul capitale di debito piuttosto che sul capitale di rischio, l'alto indice di indebitamento, unitamente alla mancanza di garanzie dirette, determina notevoli difficoltà di accesso al credito;

Tali difficoltà costituiranno, certamente, un ulteriore ostacolo di accesso al credito per le PMI in crisi di liquidità a partire dal 2006 con l'adozione dei nuovi principi dettati dall'Accordo di Basilea 2 che prevede l'attribuzione, da parte delle banche, del rating alle imprese;

Tutto ciò premesso, si ritiene necessario approvare l'allegata scheda tecnica per disciplinare tempi e modalità la concessione di agevolazioni per il consolidamento delle passività a breve ai sensi della succitata lettera d), comma 4, art. 9, l.r. n. 3/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Ad avvenuta approvazione del presente provvedimento, si procederà alla selezione del soggetto attuatore per la gestione dello strumento agevolativo di che trattasi, con procedure ad evidenza pubblica;

Copertura Finanziaria

il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili di natura finanziaria stante la natura di mero atto di approvazione di scheda tecnica;

con successivo provvedimento ed in sede di approvazione e pubblicazione del relativo bando si procederà alla copertura finanziaria con i fondi disponibili al cap. 211085;

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale in base all'art. 4 lettera K della L.R. n. 7/1997;

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la scheda tecnica allegata, per farne parte integrante del presente provvedimento, concernente gli interventi per il consolidamento delle passività a breve delle PMI;
- di incaricare il Dirigente del Settore Artigianato e PMI di predisporre e sottoscrivere tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento e necessari per l'attivazione delle agevolazioni in argomento e di non inviare, ai sensi del Reg. (CE) n. 69/01, alla Commissione Europea le informazioni relative;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

LEGGE REGIONALE 411/2001 N. 3 - ART. 9 INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE PASSIVITA'A BREVE

Riferimenti normativi

Art. 9, comma 4, lettera d), Legge Regionale 4 gennaio 2001, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreto Legislativo 31.03.98, n. 112, art. 19; Decreto Legislativo 31.03.98, n. 123;

Regolamento C.E. n. 69/2001 della Commissione Europea del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione

degli articoli 87 e 88 del Trattato C.E. agli aiuti d'importanza minore "de minimis";

Imprese beneficiarie

Piccole e medie imprese industriali aventi i parametri dimensionali di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18.9.97, pubblicato nella G.U. n. 229 del 1.10.97, iscritte al Registro delle Imprese, operanti nei seguenti settori (classificazione Istat '91):

C - Estrazione di minerali;

D - Attività manifatturiere - Tra i codici della sottosezione DA sono ammessi solo i seguenti 15.52.15.81, 15.82, 15.85, 15.88, 15.89.1, 15.89.2, 15.96, 15.98 e 15.99;

Sezione E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua;

Sezione F - Costruzioni;

Sezione I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni - Limitatamente alla Divisione 633. con esclusione delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (Cod. 63.30);

Sezione K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali - Limitatamente alle Divisioni 72, 73 e 74;

Sono escluse le Imprese che esplicano le seguenti attività economiche:

Agricoltura - Sezione A;

Pesca - Sezione B;

Agroindustria - Sezione D - Sottosezione A;

Siderurgia - Codici 13.101, 13.202, 27.103, 27.22.14, 27.22.25

Fabbricazione di fibre sintetiche ed artificiali - Codice 24.70;

Costruzioni navali - Codici 3 5.11.16, 3 5.11.37

1 "Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe, ad eccezione delle piriti).

2 Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese).

3 Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghie (CECA)- (tutta la classe). Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende:

ghisa e ferroleghie -, ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze Tnangesifera e ferro-manganese carburato, prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, biliette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa, latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm)

4 Produzione di tubi senza saldatura (tutta la categoria).

5 Produzione di tubi ravvicinati, aggraffati, saldati e simili (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm.)

6 Cantieri navali per costruzioni metalliche, limitatamente a:

costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl
costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione)
costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl

costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw

7 "Cantieri di riparazioni navali

la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 100 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri;

la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1

Non possono accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali, nonché quelle che si trovano nelle condizioni di difficoltà ai sensi della Comunicazione della commissione Europea 1999/C288/02 ed in particolare:

- le società a responsabilità limitata qualora abbiano perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi; 234
- le società a responsabilità illimitata qualora abbiano perduto più della metà dei fondi propri, quali indicati nei libri della società, e la perdita di più di un quarto sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
- per qualsiasi forma di società qualora ricorrano le condizioni per avviare una procedura concorsuale per insolvenza.

Sono altresì escluse dai benefici le società in stato di liquidazione volontaria.

Operazioni agevolabili

Finanziamenti concessi da Banche a PMI destinati ad operazioni di consolidamento a medio termine di "passività a breve a titolo oneroso", intese come debiti verso banche entro l'esercizio (art. 2424 cod. civ., Passivo D) 3).

L'importo del finanziamento concesso dalla Banca è determinato quale minor valore tra:

l'ammontare delle "passività a breve a titolo oneroso" in essere alla data di presentazione della domanda di finanziamento alla Banca;

la media fra l'ammontare delle "passività a breve a titolo oneroso" desunte dall'ultimo bilancio approvato e le risultanze delle relative scritture contabili aggiornate all'ultimo giorno solare del mese precedente la data di presentazione della domanda (ad esempio: data presentazione 15/03/2003, aggiornamento scritture contabili 28/02/2003).

Importo e durata del finanziamento

Finanziamento agevolabile di durata massima non superiore a 5 anni comprensivo di 1 anno di preammortamento e per un importo non superiore a Euro 300.000,00. Qualora fossero presentate dagli intermediari finanziari operazioni di importo superiore a quanto sopra indicato, l'ammontare del finanziamento agevolabile sarà, comunque, ricondotto all'importo di Euro 300.000,00. Il finanziamento dovrà essere erogato all'impresa in un'unica soluzione.

Ambito territoriale

Imprese aventi unità produttiva, regolarmente censita presso la CCIAA, ubicata nel territorio della Regione Puglia.

Tipologia dell'agevolazione

Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (CE) N. 69/2001 del 12/01/2001 relativo

all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore de minimis.

La normativa de minimis, tra l'altro, prevede che l'importo complessivo degli aiuti di tale fattispecie ad una medesima impresa non possono superare Euro 100.000,00 su un periodo di tre anni e che tale massimale trova applicazione indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo che gli stessi perseguono. Ai fini del predetto limite, concorrono anche eventuali aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione diretta in denaro, al lordo delle imposizioni dirette e, nei confronti di quelli erogabili in più quote, in termini di equivalente sovvenzione.

Misura dell'agevolazione

Contributo in conto interessi pari al 70% del tasso di riferimento indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (di cui all'art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 123/98), vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, concesso a titolo "de minimis

Cumulabilità

Il Contributo concedibile in base alla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato a titolo de minimis, non può superare Euro 100. 000 su un periodo di tre anni.

Il Contributo a titolo de minimis può essere cumulato con le agevolazioni derivanti dal ricorso al fondo di garanzia

Modalità applicative

Richiesta di ammissione all'agevolazione:

Le richieste di ammissione all'agevolazione, sottoscritte dalle Banche, devono essere redatte sull'apposito modulo o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata.

In particolare la Banca richiedente deve specificare:

- a) il tasso di interesse relativo all'operazione di consolidamento;
- b) il dettaglio dei finanziamenti a breve in capo all'impresa beneficiaria al momento di presentazione della domanda di finanziamento con i relativi tassi di interesse applicati, specificando altresì quali finanziamenti l'impresa intende estinguere.

Le richieste pervenute al sottogestore non conformi al suddetto modulo o non sottoscritte con firma autografa dai predetti soggetti, sono restituite al mittente, a sua richiesta e a sue spese.

Qualora la richiesta di ammissione all'agevolazione comprenda anche la richiesta del contributo a copertura degli oneri sostenuti per l'accesso alla garanzia, la richiesta dovrà essere inoltrata al soggetto gestore successivamente alla delibera definitiva di concessione della garanzia.

Erogazione del contributo in conto interessi:

Le richieste di erogazione del contributo, sottoscritte dalle Banche, devono essere redatte sull'apposito modulo, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata.

Il contributo agli interessi decorre dalla data di ricezione della richiesta d'intervento completa dei dati, ovvero dalla data di erogazione del finanziamento.

Ai fini del calcolo dei contributi viene sviluppato un piano di ammortamento standard secondo le modalità appresso descritte. Il contributo è calcolato applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza di tale piano, con modalità 360/360.

Il piano di ammortamento standard è sviluppato con le seguenti modalità:

- il capitale dilazionato è pari al finanziamento ammesso all'agevolazione, o al minore importo effettivamente erogato dal soggetto richiedente;
- la modalità di rimborso è in quote costanti di capitale;
- il piano decorre dalla data di decorrenza del contributo;

- la durata va dalla decorrenza alla data finale del contratto di finanziamento eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere il giorno 5 del mese;
- da tale data finale vengono fissate a ritroso scadenze semestrali fino alla data di decorrenza;
- la durata del preammortamento standard vien e calcolata a partire dalla decorrenza fino alla scadenza dell'ultima rata di preammortamento del finanziamento stesso, eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere l'intero semestre nel quale essa cade; se il primo periodo di interessi non è un semestre intero, lo si intenderà di preammortamento.

I limiti di durata previsti si intendono riferiti al contratto di finanziamento.

Il contributo viene erogato dalle Banche con la stessa valuta di erogazione di al soggetto gestore, soltanto dopo aver accertato l'avvenuto integrale pagamento delle rate con scadenza entro la data prevista per il pagamento del contributo stesso.

Entro 3 mesi dall'avvenuta erogazione del finanziamento, le Banche debbono rendere a al soggetto gestore dichiarazione di aver accertato la destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla presente scheda. Nel caso in cui tale dichiarazione non dovesse essere resa nel termine previsto, al soggetto gestore sospende l'erogazione dei contributi assegnando alle Banche un ulteriore termine di 30 giorni, trascorso il quale l'operazione è sottoposta al Comitato, per la revoca dell'agevolazione concessa per mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla presente scheda.

Variazioni

Ai fini della conferma dell'agevolazione concessa, le variazioni relative alla titolarità del rapporto di finanziamento o della proprietà delle aziende finanziate devono essere comunicate dalle Banche a al soggetto gestore.

Cessazione e revoca dell'agevolazione

Il contributo cessa nei casi di:

- a) insolvenza dell'impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;
- b) risoluzione o estinzione anticipata del finanziamento;
- c) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
- d) fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa dell'impresa beneficiaria.

La corresponsione del contributo cessa a partire dalle date in cui si verificano i relativi eventi nei casi sub b), c) e d); nel caso sub a), a partire dal giorno successivo alla data dell'ultima rata pagata.

I contributi erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della loro erogazione - maggiorato di 5 punti laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili - per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito a al soggetto gestore.

Il contributo è revocato:

- a) nel caso di mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge in esame e riportati nella presente scheda;
- b) quando siano venuti meno i requisiti di ammissibilità alla presente agevolazione;
- c) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti.

Il contributo è restituito dall'impresa beneficiaria maggiorato dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, maggiorato di 5 punti.

Il recupero dei contributi risultanti non più dovuti a seguito dei precedenti casi di cessazione o revoca viene effettuato dal gestore concessionario secondo le disposizioni di all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ovvero, in quanto diversamente applicabili le norme del codice di procedura civile e

della legge fallimentare.

Ispezioni e controlli

Su indicazione dei competenti organi della Regione, il soimetto gesto effettuerà controlli documentali presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalla presente scheda e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

Il Coordinatore

Ing. Francesco Sciannameo
